

D.D. 550 del 24 maggio 2010

Aggiornamento dell'applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite" per l'anno 2010.

- **zone focolaio:**

i seguenti comuni della Provincia di Cuneo: Bastia Mondovì, Carrù, Costigliole Saluzzo, Magliano Alpi, Piozzo, Saluzzo;

i seguenti comuni della Provincia di Torino: Agliè, Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Castellamonte, Courgné, Frossasco, Macello, Ogliasco, Pavarolo, Pertusio, Pinerolo, Piverone, Prascorsano, Rivarolo Canavese, Salassa, San Secondo di Pinerolo, Valperga.

i seguenti comuni della Provincia di Novara: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavallirio, Fara Novarese, Grignasco, Mezzomerico, Romagnano Sesia, Sizzano;

i seguenti comuni della Provincia di Biella: Brusnengo, Cavaglià, Cossato, Lessona, Masserano, Roppolo, Salussola, Sostegno, Villa del Bosco;

i seguenti comuni della Provincia di Vercelli: Gattinara.

- **zone di insediamento:**

l'intero territorio della Provincia di Asti;

l'intero territorio della Provincia di Alessandria;

i seguenti comuni della Provincia di Cuneo: Alba, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cherasco, Cigliè, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Monchiero, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Novello, Perletto, Piobesi d'Alba, Pocalpaglia, Priocca, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Sinio, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Verduno, Vezza d'Alba;

i seguenti comuni della Provincia di Torino: Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Casalborgone, Chieri, Cinzano, Marentino, Mombello, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pino Torinese, Pralormo, Sciolze.

Provincia di Novara: Carpignano Sesia, Landiona.

- **zone indenni particolarmente a rischio:**

tutti i comuni della Provincia di Cuneo non inseriti in zona focolaio o in zona insediamento;

tutti i comuni della Provincia di Novara non inseriti in zona focolaio o in zona insediamento;

tutti i comuni della Provincia di Torino non inseriti in zona focolaio o in zona insediamento;

tutti i comuni della Provincia di Biella non inseriti in zona focolaio;

tutti i comuni della Provincia di Vercelli non inseriti in zona focolaio.

OBBLIGHI

- **Nelle zone focolaio e nelle zone di insediamento devono essere effettuati obbligatoriamente due trattamenti insetticidi all'anno, di cui il primo contro le neanidi ed il secondo contro gli adulti di *Scaphoideus titanus*. Se il livello di popolazione lo richiede può essere effettuato un terzo trattamento insetticida.**

- Nei seguenti comuni classificati come focolaio, per le considerazioni espresse in premessa relativamente alla bassa presenza dell'insetto vettore e alla esigua diffusione della flavescenza dorata, è obbligatorio un unico trattamento insetticida all'anno:

i seguenti comuni della Provincia di Torino: Agliè, Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Castellamonte, Courgné, Frossasco, Macello, Oglianico, Pavarolo, Pertusio, Pinerolo, Piverone, Prascorsano, Rivarolo Canavese, Salassa, San Secondo di Pinerolo, Valperga.

i seguenti comuni della Provincia di Biella: Brusnengo, Cavaglià, Cossato, Lessona, Masserano, Roppolo, Salussola

- Esclusivamente nelle situazioni (sia in zona focolaio sia in zona insediamento) in cui viene opportunamente documentata l'esiguità di popolazione di *Scaphoideus titanus* (0,02 forme giovanili per pianta e 2 catture complessive in tutte le trappole del vigneto e in tutto il periodo fine giugno-fine settembre), mediante rilievi eseguiti a livello aziendale o a livello di comprensori territoriali omogenei dal punto di vista delle condizioni che influenzano la presenza del vettore, il numero di trattamenti obbligatori può scendere a 1 solo. La popolazione di *S. titanus* deve essere valutata con le metodologie descritte nell'allegato 1 alla presente determinazione (di cui fa parte integrante), registrando i dati sulle schede riportate nel medesimo allegato. Il primo trattamento insetticida deve essere posizionato al più tardi entro la prima decade di agosto, nel rispetto dei tempi di carenza. Al superamento della soglia di 0,02 forme giovanili per pianta o 2 catture complessive di adulti, si ritorna nella condizione di due trattamenti obbligatori. Qualora il secondo trattamento debba essere eseguito in stagione inoltrata occorre porre particolare cura nel rispetto dei tempi di carenza. I comprensori territoriali che hanno una conoscenza pregressa del livello di popolazione di *S. titanus* e che intendono ridurre i trattamenti contro *S. titanus* da due a uno devono comunicarlo per mail al Settore Fitosanitario all'indirizzo virologia@regione.piemonte.it, specificando:

- l'area omogenea individuata;
- il numero di punti di rilievo per area omogenea;
- quando e quanti rilievi vengono effettuati sui giovani e sugli adulti;
- il tecnico referente che compila e conserva le schede di monitoraggio firmate.

- Nelle zone indenni particolarmente a rischio deve essere effettuato obbligatoriamente un trattamento insetticida all'anno.
- Per i trattamenti insetticidi devono essere utilizzati prodotti fitosanitari insetticidi espressamente autorizzati sulla vite contro le cicaline.
- Deve essere tenuta registrazione dei trattamenti insetticidi effettuati per ogni appezzamento con l'indicazione della data e del prodotto fitosanitario utilizzato.
- Sono sempre vietati i trattamenti insetticidi nel periodo di fioritura della vite ai sensi della L.R. n. 20 del 3/8/98; in presenza di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti occorre eliminare tramite sfalcio e appassimento o asportazione. Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva. L'inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all'apicoltura e all'ambiente.
- **Zone focolaio:** estirpare ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza dorata
Nei vigneti dove è presente più del 30% di piante infette, determinato anche solo attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto, l'estirpo dell'intero vigneto è obbligatorio.

Inoltre nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvatichite, vale a dire in quelle situazioni dove non vi siano le condizioni per un efficace controllo del vettore, può essere disposto l'estirpo dell'intero appezzamento.

- **Zone di insediamento individuate nel 2008**, in vigneti con percentuale di presenza della malattia inferiore al 4%, è obbligatorio estirpare le viti infette.

Nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvatichite dove non esistono le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore, è obbligatorio l'estirpo di tutte le viti o dell'intero appezzamento.

Nei vigneti dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore ed è presente più del 30% di piante infette, determinato anche solo attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto, il Settore Fitosanitario può disporre l'estirpo dell'intero vigneto.

Nei **comuni** in cui, pur essendo in zona insediamento, abbiano attivato o aderiscano ad uno specifico **Progetto di lotta** concordato con il Settore Fitosanitario e la Provincia territorialmente interessata, l'estirpo delle piante infette è sempre obbligatorio:

Provincia di Asti: Mongardino, Vinchio

Provincia di Alessandria: Frassinello, Ottiglio, Vignale Monferrato.

- L'obbligo di estirpo di ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza dorata in vigneti con percentuale di presenza della malattia inferiore al 4%, non sussiste nei territori vitati dei seguenti comuni, definiti zona di insediamento dalle determinazioni dirigenziali precedenti l'anno 2008:

Provincia di Alessandria: Avolasca, Berzano di Tortona, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casasco, Castellania, Castellar Guidobono, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Montegioco, Morsasco, Orsara Bormida, Paderna, Sarezzano, Spineto Scrivia, Tortona, Viguzzolo, Villavernia, Villaromagnano, Volpeggino;

Provincia di Novara: Carpignano Sesia, Landiona.

Nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvatichite dove non esistono le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore, è obbligatorio l'estirpo di tutte le viti o dell'intero appezzamento.

- Nelle unità vitate dove l'estirpo delle singole piante non è obbligatorio, è consigliabile almeno asportare la vegetazione sintomatica.
- Per i nuovi impianti e per la sostituzione di singole viti è raccomandato l'utilizzo di materiale di moltiplicazione che sia stato sottoposto a trattamento termoterapico a 50°C per 45 minuti. E' opportuno che l'effettiva esecuzione del trattamento sia garantita attraverso la reportistica emessa dall'impianto e/o attraverso un sistema di certificazione volontaria, in base alle norme internazionali, che consenta altresì la tracciabilità del materiale di moltiplicazione.
- Per le violazioni alle disposizioni, verranno adottate le sanzioni previste dall'art. 54 del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale ai sensi dell'art. 9 del D.M. n. 32442 del 31/05/2000.



ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA
DIREZIONE AGRICOLTURA
SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE

Azienda: _____

Indirizzo: _____

Comune: _____ Provincia (_____)

Partita IVA o Codice Fiscale _____

Registrazioni trattamenti insetticidi contro *Scaphoideus titanus* vettore di Flavescenza dorata

ubicazione vigneti ***anno*** _____

Comune	Località	Superficie (ettari)	Data	Nome prodotto fitosanitario	Quantità usata Kg o litri

Firma del titolare dell'azienda